

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE  
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: GINETTI)

Roma, 9 novembre 2016

Osservazioni sull'atto:

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici (COM(2016) 594)**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta promuove la fornitura transfrontaliera *online* delle trasmissioni, mediante l'introduzione del principio del Paese d'origine, e la ritrasmissione digitale su reti chiuse (diverse dalle reti via cavo) di programmi radiofonici e televisivi di altri Stati membri, mediante l'introduzione di norme in materia di gestione collettiva obbligatoria per l'acquisizione dei relativi diritti, al fine di consentire agli utenti dell'Unione l'accesso a un maggior numero di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri;

ricordato che la proposta in titolo si iscrive nell'ambito della Strategia per il mercato unico digitale (COM(2015) 192), un mercato in cui persone e imprese non incontrino ostacoli all'accesso e all'esercizio delle attività *online* in condizioni di concorrenza leale e con un livello elevato di protezione dei consumatori e dei dati personali, e che nel dicembre 2015 la Commissione ha presentato la proposta di regolamento sulla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *online* (COM(2015) 627), che potrebbe essere approvata in via definitiva entro il 2016;

considerato, in particolare, con riferimento al testo della proposta, che:

- l'articolo 1 definisce i "servizi *online* accessori" come la fornitura *online*, da parte dell'emittente, di una propria trasmissione o di contenuti ad essa accessori, e i "servizi di ritrasmissione" come la fornitura di una trasmissione proveniente da un altro Stato membro, da parte di un soggetto diverso dall'emittente originario, attraverso reti di comunicazione elettronica chiuse, come i servizi IPTV (TV/radio su reti IP a circuito chiuso), diversa dalla ritrasmissione via cavo di cui alla direttiva 93/83/CEE e diversa dalla ritrasmissione attraverso un servizio di accesso a *internet* ai sensi del regolamento (UE) 2015/2120;

- l'articolo 2 stabilisce, anche per la fornitura di "servizi *online* accessori", il principio del Paese d'origine (ove è stabilito l'organismo di diffusione radiotelevisiva), ai fini dell'acquisizione dei relativi diritti per la fornitura negli altri Stati membri, alla stregua di quanto già previsto dalla direttiva 93/83/CE per le trasmissioni via satellite;

---

Al Presidente  
della 2<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

- gli articoli 3 e 4 stabiliscono, anche per i servizi di ritrasmissione su reti chiuse, un sistema di gestione collettiva obbligatoria del diritto d'autore, rilevante per la ritrasmissione in Stati membri diversi da quello della trasmissione iniziale, alla stregua di quanto già previsto dalla direttiva 93/83/CE per le ritrasmissioni via cavo;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 114 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;

il principio di sussidiarietà è rispettato poiché l'obiettivo di un più ampio accesso ai programmi televisivi e radiofonici da parte dei cittadini in tutta l'Unione, attraverso la facilitazione nell'acquisizione dei pertinenti diritti, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente;

anche il principio di proporzionalità è rispettato, in quanto le disposizioni proposte non vanno al di là di quanto necessario per assicurare il predetto obiettivo. La proposta, infatti, si limita a prevedere meccanismi di facilitazione al fine di agevolare l'acquisizione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, solo in relazione alle trasmissioni *online* delle emittenti e alle ritrasmissioni su reti chiuse di programmi radiofonici e televisivi. Inoltre, la proposta non obbliga gli organismi di diffusione radiotelevisiva a fornire i propri servizi accessori *online* attraverso le frontiere, né obbliga gli operatori di servizi di ritrasmissione ad offrire programmi di altri Stati membri;

in riferimento alla definizione di "servizi *online* accessori", valuti la Commissione di merito l'opportunità di circoscrivere l'estensione del principio del Paese d'origine ai soli servizi di *catch up* (disponibilità *online* successiva alla radiodiffusione) e di *simulcast* (trasmissione *online* in simultanea con la radiodiffusione), in considerazione della rapida evoluzione tecnologica e del connesso rischio di una eccessiva estensione ai servizi di sfruttamento di opere protette con il conseguente indebolimento del principio di territorialità proprio della tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Nadia Ginetti